COMUNE DI CERIANO LAGHETTO

Provincia di Monza e della Brianza
Piazza Lombardia 20816 – Ceriano Laghetto
www.ceriano-laghetto.org
Codice Fiscale 01617320153 Partita IVA 00719540965

CODICE ENTE 10957

ORIGINALE

DELIBERAZIONE N. 4
DEL 28/02/2019

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta Pubblica

OGGETTO : IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). CONFERMA ALIQUOTE, DETRAZIONI E TERMINI DI APPLICAZIONE DELLA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2019.

Il giorno ventotto del mese di febbraio dell'anno duemiladiciannove alle ore 20:00, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, presso il Centro Civico Brollo, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

	Presente	Assente
CATTANEO DANTE	Sì	==
CRIPPA ROBERTO LEONE	Sì	==
GELMINI EMANUELA	Sì	==
MILANESE MARINA	==	Sì g.
NOVEMBRINI ANNABELLA	==	Sì g.
BRENNA CLAUDIO	Sì	==
RADAELLI GIUSEPPE	Sì	==
BORGHI FEDERICA	Sì	==
CEDRINI LORETTA	Sì	==
CAMPI MAURO GIOVANNI	==	Sì g.
BASILICO CLAUDIO	==	Sì g.
RADICE GIULIANA	Sì	==
SULIS FRANCESCA	Sì	==
TOTALI	9	4

Partecipa il Segretario Comunale, Dott. Enzo Marino, il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Sono presenti gli Assessori: Magnani Antonio e Campi Romana Stefania.

COMUNE DI CERIANO LAGHETTO * Monza e Brianza *

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). CONFERMA ALIQUOTE, DETRAZIONI E TERMINI DI APPLICAZIONE DELLA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L 'ANNO 2019

Il Sindaco/Presidente, Cattaneo Dante, introduce l'argomento in oggetto evidenziando la riconferma delle aliquote degli anni scorsi.

L'Assessore alle Finanze, Crippa Roberto Leone, segnala che vengono riconfermate le aliquote IMU e precisamente l'aliquota ordinaria pari ad 8,9 per mille e l'aliquota del 4 per mille per le abitazione principali delle sole categorie catastali A/1,A/8,A/9 con detrazione di € 200,00 (euro duecento/00). Precisa inoltre che anche per la TASI vengono riconfermate le aliquote e precisamente nella misura del 2 per mille per l'abitazione e relative pertinenze (soggette all'IMU) censite a catasto nelle categorie A/1 (abitazione di tipo signorile), A/8 (abitazione in ville), A/9 (castelli e palazzi di pregio) nonché l'aliquota del 1,7 per mille per tutti gli altri fabbricati e per le aree edificabili (come definiti e/o dichiarati ai fini IMU).
Conclude segnalando che il Governo ha dato la possibilità agli Enti locali di variare le aliquote, ma l'attuale Amministrazione comunale ha ritenuto di riconfermare i valori.

IL CONSIGLIO COMUNALE

DATO ATTO degli interventi sopra riportati;

PREMESSO che con la Legge di stabilità 2014, legge n.147/2013, è stata introdotta la tassazione sugli immobili denominata I.U.C. (imposta unica comunale) che si articola su 2 componenti:

a. I.M.U. sulle abitazioni principali di categoria A/1,A/8, e A/9 e sulle seconde case dovuta dal possessore di immobili;
b. T.A.S.I. tassa sui servizi comunali indivisibili che si applica su tutti gli immobili dovuta dal possessore e dal detentore/utilizzatore di immobili;
c. T.A.R.I. tassa sui rifiuti;

VISTO l'art.1 della citata legge 147/2013 ed in particolare:

- il comma 639 e i commi da 682 a 702 dedicati alla disciplina della IUC;
- i commi 640 e 677 che, unitamente al comma 676, precisano il rapporto che deve intercorrere fra le aliquote massime TASI e IMU;
- i commi da 641 a 668 dedicati alla TARI;
- i commi da 669 a 681 e il comma 731 dedicati alla TASI;
- i commi da 703 a 730 dedicati all'IMU;

CONSIDERATO CHE con decreto del ministro dell'Interno 25 gennaio 2019 pubblicato e consultabile on line sulla Gazzetta ufficiale, Serie generale, n.28 del 2 febbraio 2019 è stato differito il termine per l'approvazione del bilancio previsionale 2019 e triennale 2019 /2021 da parte dei Comuni al 31 marzo p.v.;

RICHIAMATA la legge 208 del 28/12/2015 di cui:

I. l'art. 1, comma 10, ha previsto la riduzione del 50 per cento della base imponibile nel caso di comodato di unità abitative, con esclusione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 concesse a parenti in linea retta entro il 1° grado a condizione che:
    - il contratto di comodato sia stato registrato;

- il comodante possieda un solo immobile in Italia, oltre a quello adibito a propria abitazione principale, che non sia classificato nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e risieda e dimori nel Comune ove è situato l'immobile concesso in comodato;

II. l'art. 1, comma 13, ha disposto l'esenzione dall'IMU dei terreni agricoli siti nei comuni qualificati di collina e di montagna quali individuati nella Circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993 (G.U. n. 141 del 18 giugno 1993); per questi terreni l'esenzione opera per il solo fatto di essere ricompresi nell'ambito dei comuni individuati nella suddetta circolare a prescindere dai requisiti soggettivi dei possessori;

III. l'art. 1, comma 53, ha previsto una riduzione al 75 per cento dell'IMU per le unità immobiliari locate a canone concordato ai sensi della legge 9 dicembre 1998 n. 431;

IV. l'art. 1, comma 14, ha modificato i commi 639,669,678,681 e 688 della Legge n.147 del 27 dicembre 2013 disponendo sostanzialmente per la TASI le seguenti modifiche:
-l'esenzione per le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo famigliare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1,A/8 E A/9;
-l'esenzione per i terreni agricoli;

V. l'art. 1, comma 26, ha sospeso l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni comunali che dispongono aumenti dei tributi locali (comprese pertanto l'IMU e la TASI) rispetto ai livelli stabiliti per l'anno 2015.

RICHIAMATA:

I. La delibera del Consiglio Comunale n. 18 del 8 agosto 2014, con la quale l'Amministrazione Comunale ha approvato il regolamento per la disciplina della IUC, di cui con il presente provvedimento si escludono dal versamento del tributo le categorie indicate dalla legge n 208 del 28 dicembre 2015 (di cui sopra);

II. La deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 16/07/2015 con la quale l'Amministrazione Comunale ha approvato le aliquote e le detrazioni su IMU e TASI per l'esercizio 2015;

DATO ATTO che Questa Amministrazione intende quindi CONFERMARE le aliquote dell'anno 2018 relativamente ad IMU e TASI anche per l'anno 2019.

Tali aliquote non verranno modificate, seppur nella legge di stabilità 2019 (legge n. 145/2018) è stato previsto il ripristino dell'autonomia impositiva per Comuni, Province e Regioni, bloccata dal 2016 .

1. IMU 2019:

- Aliquota ordinaria pari ad 8,9 per mille;
- Aliquota del 4 per mille per le abitazione principali censite a catasto nelle categorie A/1 (abitazione di tipo signorile), A/8 (abitazione in ville), A/9 (castelli e palazzi di pregio); con detrazione di € 200,00 (euro duecento/00);

AGEVOLAZIONI IMU 2019

*Sono **esclusi** dal versamento dell'imposta IMU:*

a. gli immobili di proprietà adibiti ad abitazione principale, ad eccezione per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze. (Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo);

b. le unità immobiliari delle cooperative di edilizia a proprietà indivisa destinate a studenti universitari quali soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;

c. i soli terreni agricoli siti nei comuni qualificati di collina e di montagna quali individuati nella Circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993 (G.U. n. 141 del 18 giugno 1993);

d. i cosiddetti "imbullonati" per immobili censiti nella categoria catastale D e E, ovvero si escludono nella determinazione della rendita catastale (ad effetto della variazione catastale) nei suddetti gruppi i macchinari, i congegni ed altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo;

*Sono previste le seguenti **riduzioni** all'aliquota ordinaria fissata*:

a. una riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato presso l'Ufficio delle Entrate nei termini nei modi definiti dalla legge 208 del 28 dicembre 2015, e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

b. una riduzione del 25 % per le abitazioni locate a canone concordato (art. 1, comma 53 legge 208 del 28/12/2015) di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431;

2. TASI 2019:

- aliquota del 2 per mille relativamente all'abitazione e relative pertinenze (soggette all'IMU) censite a catasto nelle categorie A/1 (abitazione di tipo signorile), A/8 (abitazione in ville), A/9 (castelli e palazzi di pregio);
- aliquota del 1,7 per mille per tutti gli altri fabbricati e per le aree edificabili (come definiti e/o dichiarati ai fini IMU);

AGEVOLAZIONI TASI 2019

*Sono **esclusi** dal versamento della TASI:*

a. gli immobili di proprietà adibiti ad abitazione principale, ad eccezione per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze. (Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo);

b. la quota a carico degli inquilini di un immobile adibito ad abitazione principale;

*Sono confermate per l'anno 2019 le seguenti **riduzioni:***

riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato presso l'Ufficio delle Entrate nei termini e nei modi definiti dalla legge 208 del 28 dicembre 2015;

e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

a. una riduzione del 25 % per le abitazioni locate a canone concordato (art. 1, comma 53 legge 208 del 28/12/2015) di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431;

RICHIAMTI I termini di legge relativi alle scadenze di IMU e TASI, come da normativa vigente in materia, di cui:

- **17 giugno 2019 – ACCONTO**
- **16 dicembre 2019 - SALDO**

DATO ATTO della competenza del Consiglio Comunale ad approvare le relative aliquote;

CONSIDERATO CHE il gettito derivante dall'applicazione della TASI è rivolto alla copertura dei servizi indivisibili dei quali beneficia l'intera collettività.

DETERMINATO CHE le sussistenze delle voci di cui in oggetto relativamente alla previsione del Bilancio 2019, in funzione alle disposizione normative dovranno essere iscritte:

- per la TASI considerando i minori introiti derivanti dalle agevolazioni di cui sopra;
- per IMU considerando sia i minori introiti di cui sopra , al netto della quota di alimentazione del Fondo di Solidarietà Comunale;

CONSIDERATI i servizi indivisibili quotati ed individuati in tabella

FUNZIONE	SERVIZIO	DESCRIZIONE	EURO
1	7	Servizi demografici	27.000
1	5	Gestione beni demaniali e patrimoniali	180.000
1	3	Gestione economica finanziaria e di controllo	150.000
1	1	Funzioni generali di gestione	40.000
3	1	Polizia Locale	78.000
5	2	Cultura e Beni culturali	18.000
5	1	Biblioteche	27.500
8	2	Illuminazione pubblica	183.000
8	1	Viabilità	28.000
9	6	Parchi e servizi per la tutela dell'ambiente	20.000
9	3	Servizi di Protezione Civile	4000
9	1	Gestione del territorio	50.000
10	3	Servizi sociali generali di assistenza sociale	160.000
10	2	Servizi sociali generali di prevenzione e riabilitazione	40.000
10	1	Servizi per l'infanzia e per i minori	16.000
		TOTALE	1.021.500

CONSIDERATO CHE i servizi indivisibili suindicati per la somma complessiva indicativa di € 1.021.500,00 possono essere coperti nell'esercizio 2019 al 37,39 % dal gettito TASI iscritto in bilancio con una previsione pari a 382.000,00 Euro, ovvero al netto dei vincoli indicati nella legge di stabilità 2019;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi, ai sensi dell'art.49 comma 1 del D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, dal Responsabile del Servizio Finanziario;

COMUNE DI CERIANO LAGHETTO

Con voti n. 7 favorevoli, n. 2 contrari (Consiglieri Comunali: Radice Giuliana e Sulis Francesca del gruppo di minoranza "Orizzonte comune"), n. 0 astenuti , espressi per alzata di mano da n. 9 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2. Di confermare per l'anno d'imposta 2019 le aliquote IMU 2018:
   - Aliquota ordinaria pari ad 8,9 per mille;
   - Aliquota del 4 per mille per le abitazione principali delle sole categorie catastali A/1,A/8,A/9 con detrazione di € 200,00 (euro duecento/00);

3. Di stabilire le seguenti agevolazioni all'IMU 2019:
   - *Sono **esclusi** dal versamento dell'imposta IMU:*
     a. gli immobili di proprietà adibiti ad abitazione principale, ad eccezione per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze. (Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo);
     b. le unità immobiliari delle cooperative di edilizia a proprietà indivisa destinate a studenti universitari quali soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
     c. i soli terreni agricoli siti nei comuni qualificati di collina e di montagna quali individuati nella Circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993 (G.U. n. 141 del 18 giugno 1993);
     d. i cosiddetti "imbullonati" per immobili censiti nella categoria catastale D e E, ovvero si escludono nella determinazione della rendita catastale (ad effetto della variazione catastale) nei suddetti gruppi i macchinari, i congegni ed altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo;

   - *Sono previste le seguenti **riduzioni** all'aliquota ordinaria fissata*:
     a. una riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, <u>concesse in comodato</u> dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato presso l'Ufficio delle Entrate nei termini e nei modi definiti dalla legge 208 del 28 dicembre 2015, e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
     b. una riduzione del 25 % per le abitazioni locate a canone concordato (art. 1, comma 53 legge 208 del 28/12/2015) di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431;

4. Di confermare per la TASI 2019 le aliquote TASI 2019, ovvero:
   - aliquota del 2 per mille relativamente all'abitazione principale e relative pertinenze (soggette all'IMU) censite a catasto nelle categorie A/1, A/8, A/9;
   - aliquota del 1,7 per mille per tutti gli altri fabbricati e per le aree edificabili (come definiti e/o dichiarati ai fini IMU);

5. Di stabilire le seguenti agevolazioni inerenti alla TASI 2019:
   - *Sono **esclusi** dal versamento della TASI:*
     a. gli immobili di proprietà adibiti ad abitazione principale, ad eccezione per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze. (Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo);
     b. la quota a carico degli inquilini di un immobile adibito ad abitazione principale.
   - *Sono confermate per l'anno 2019 le seguenti **riduzioni:***
     a. riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato presso l'Ufficio delle Entrate nei termini e nei modi definiti dalla legge 208 del 28 dicembre 2015, e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
     b. una riduzione del 25 % per le abitazioni locate a canone concordato (art. 1, comma 53 legge 208 del 28/12/2015) di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431;

6. Di confermare le scadenze relative all'IMU e alla TASI, per l'anno 2019, come segue:
   - acconto entro il 16 giugno 2019;
   - saldo entro il 16 dicembre 2019;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti n. 7 favorevoli, n. 2 contrari (Consiglieri Comunali: Radice Giuliana e Sulis Francesca del gruppo di minoranza "Orizzonte comune"), n. 0 astenuti, espressi per alzata di mano da n. 9 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D. Lgs n. 267/2000.

COMUNE DI CERIANO LAGHETTO
Monza e Brianza

COMUNE DI CERIANO LAGHETTO

Provincia di Monza e della Brianza
Piazza Lombardia 20816 – Ceriano Laghetto
www.ceriano-laghetto.org
Codice Fiscale 01617320153 Partita IVA 00719540965

Allegato a deliberazione C.C.
n. 4 del 28/02/2019

Proposta di deliberazione avente ad oggetto:

IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). CONFERMA ALIQUOTE, DETRAZIONI E TERMINI DI APPLICAZIONE DELLA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PERL 'ANNO 2019

Vista la proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si esprime:

IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA:
- ☑ PARERE FAVOREVOLE
- ☐ PARERE SFAVOREVOLE

Ceriano Laghetto, 20/02/2019

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Cristiano Banfi

IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE:
- ☑ PARERE FAVOREVOLE
- ☐ PARERE SFAVOREVOLE

20/02/2019

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Cristiano Banfi

- €. _____ Impegno Contabile n° _____ Intervento _____ Rif. Int. Capitolo _____ del Bilancio _____;
- €. _____ Impegno Contabile n° _____ Intervento _____ Rif. Int. Capitolo _____ del Bilancio 2010.

- ☐ Si attesta la copertura finanziaria;
- ☐ Si attesta che non c'è la copertura finanziaria;
- ☐ Si attesta che il presente atto non comporta copertura finanziaria.

Ceriano Laghetto,

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Cristiano Banfi

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
Dante Cattaneo

Il Segretario Comunale
Dott. Enzo Marino

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che, ai sensi dell'art. 124 - comma 1 - del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la presente deliberazione, viene pubblicata all'Albo pretorio on line di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal giorno 18/03/2019.

Ceriano Laghetto, 18/03/2019

Il Segretario Comunale
Dott. Enzo Marino

ESECUTIVITA'

☒ La presente deliberazione C.C. n. 4 del 28/02/2019 è stata resa immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il giorno 28/02/2019.

☐ La presente deliberazione C.C. n. 4 del 28/02/2019 è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini di cui all'art. 134 – comma 3 – del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 in data _____.

Ceriano Laghetto, 18/03/2019

Il Segretario Comunale
Dott. Enzo Marino